

**Ordinanza
sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti
le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19
(Ordinanza COVID-19 casi di rigore)**

del 25 novembre 2020 (Stato 1° dicembre 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 9 lettere a e c, nonché 12 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020¹,

ordina:

Sezione 1: Principio

Art. 1

¹ In virtù dell'articolo 12 capoverso 1 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020 e nei limiti del credito d'impegno stanziato dall'Assemblea federale (art. 14), la Confederazione partecipa ai costi e alle perdite che un Cantone subisce a causa dei provvedimenti da esso adottati per i casi di rigore concernenti le imprese se:

- a. le imprese sostenute dai Cantoni soddisfano i requisiti di cui alla sezione 2;
- b. l'impostazione di questi provvedimenti soddisfa i requisiti di cui alla sezione 3;
- c. il Cantone soddisfa i requisiti di cui alla sezione 4 e agli articoli 16–18.

² Non partecipa ai costi o alle perdite che un Cantone subisce a causa dei provvedimenti da esso adottati per i casi di rigore concernenti le imprese se:

- a. il capitale di queste imprese è detenuto complessivamente per oltre il 10 per cento dalla Confederazione, dai Cantoni o dai Comuni con più di 12 000 abitanti;
- b. nel relativo Cantone queste imprese non esercitano un'attività commerciale né impiegano personale proprio.

Sezione 2: Requisiti delle imprese

Art. 2 Forma giuridica e numero IDI

¹ L'impresa ha la forma giuridica di un'impresa individuale, una società di persone o una persona giuridica con sede in Svizzera.

² Dispone di un numero d'identificazione delle imprese (IDI).

Art. 3 Data della costituzione e cifra d'affari

¹ L'impresa ha provato al Cantone che:

- a. è stata iscritta nel registro di commercio prima del 1° marzo 2020 o, in assenza di tale iscrizione, che è stata costituita prima del 1° marzo 2020;
- b. negli anni 2018 e 2019 ha conseguito una cifra d'affari media di almeno 100 000 franchi;
- c. sostiene i propri costi salariali prevalentemente in Svizzera.

² Se l'impresa ha avviato la propria attività il 1° gennaio 2020 o dopo tale data, oppure se è stata costituita nel 2018 o 2019 e il relativo esercizio è dunque di durata superiore a un anno, come cifra d'affari media secondo il capoverso 1 lettera b si considera quella conseguita tra il 1° gennaio 2018 e il 29 febbraio 2020, calcolata su 12 mesi.

Art. 4 Situazione patrimoniale e dotazione di capitale

¹ L'impresa ha provato al Cantone che:

- a. è redditizia o economicamente solida;
- b. ha adottato i provvedimenti necessari alla protezione della propria liquidità e della propria base di capitale;
- c. non ha diritto ad aiuti finanziari settoriali COVID-19 della Confederazione nell'ambito della cultura, dello sport, dei trasporti pubblici o dei media.

² È considerata redditizia o economicamente solida l'impresa che:

- a. tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 non era eccessivamente indebitata;
- b. al momento dell'inoltro della richiesta non è oggetto di una procedura di fallimento né di una procedura di liquidazione;
- c. il 15 marzo 2020 non era oggetto di una procedura esecutiva concernente i contributi alle assicurazioni sociali;
- d. dispone di una prova della sua solidità economica in grado di dimostrare in modo credibile che il finanziamento dell'impresa può essere garantito mediante il provvedimento per i casi di rigore.

Art. 5 Calo della cifra d'affari

¹ L'impresa ha provato al Cantone che, in relazione ai provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l'epidemia di COVID-19, la sua cifra d'affari del 2020 è inferiore al 60 per cento della cifra d'affari media degli anni 2018 e 2019.

² Per le imprese costituite dopo il 31 dicembre 2017, la cifra d'affari calcolata secondo l'articolo 3 capoverso 2 è considerata come cifra d'affari media degli anni 2018 e 2019.

Art. 6 Limitazione dell'impiego

L'impresa ha confermato al Cantone che:

- a. non distribuisce dividendi o tantièmes né restituisce apporti di capitale né concede mutui ai suoi proprietari:
 1. per l'intera durata del mutuo, della fideiussione o della garanzia,
 2. per cinque anni dall'ottenimento di un contributo non rimborsabile o fino al suo rimborso volontario al Cantone;
- b. non trasferisce fondi concessi a una società del gruppo non avente sede in Svizzera a cui è legata direttamente o indirettamente; è però consentito segnatamente l'adempimento di preesistenti obblighi ordinari di pagamento di interessi e di ammortamento all'interno di un gruppo.

Sezione 3:**Requisiti concernenti l'impostazione dei provvedimenti per i casi di rigore****Art. 7** Forma

¹ I provvedimenti per i casi di rigore, per i quali il Cantone chiede alla Confederazione di partecipare ai costi e alle perdite, sono concessi sotto forma di:

- a. mutui rimborsabili;
- b. fideiussioni o garanzie;
- c. contributi non rimborsabili.

² Possono variare a seconda del settore, della dimensione dell'impresa o della forma degli strumenti.

³ Per la concessione e la gestione di fideiussioni i Cantoni possono concludere accordi con terzi.

Art. 8 Limiti massimi

¹ I mutui, le fideiussioni o le garanzie ammontano al massimo al 25 per cento della cifra d'affari media degli anni 2018 e 2019 e al massimo a 10 milioni di franchi per impresa. La loro durata è limitata a dieci anni al massimo.

² I contributi non rimborsabili ammontano al massimo al 10 per cento della cifra d'affari media degli anni 2018 e 2019 e al massimo a 500 000 franchi per impresa. I contributi possono essere decisi e versati gradualmente.

³ Se un'impresa percepisce aiuti sia secondo il capoverso 1 sia secondo il capoverso 2, questi non possono superare complessivamente il 25 per cento della cifra d'affari media degli anni 2018 e 2019 né 10 milioni di franchi per impresa.

⁴ Per le imprese costituite dopo il 31 dicembre 2017, la cifra d'affari calcolata secondo l'articolo 3 capoverso 2 è considerata come cifra d'affari media degli anni 2018 e 2019.

⁵ Il Cantone può concedere provvedimenti per i casi di rigore il cui importo supera i limiti massimi di cui ai capoversi 1–3. La partecipazione della Confederazione ai costi e alle perdite subite dal Cantone rimane circoscritta entro tali limiti massimi.

Art. 9 Comunicazione dei dati

Il contratto che il Cantone conclude con un'impresa relativo alla concessione di contributi, mutui, fideiussioni o garanzie oppure la decisione cantonale prevede che il Cantone possa ottenere i dati sull'impresa in questione da altri servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni o comunicare a tali servizi i dati sull'impresa, se questo è necessario per la valutazione delle richieste, la gestione degli aiuti finanziari e la lotta agli abusi.

Art. 10 Quadro temporale

¹ I mutui, le fideiussioni o le garanzie per i quali il Cantone può chiedere la partecipazione della Confederazione alle eventuali perdite sono garantiti o versati tra il 26 settembre 2020 e il 31 dicembre 2021.

² I contributi non rimborsabili, per i quali il Cantone può chiedere la partecipazione della Confederazione ai costi sono versati tra il 26 settembre 2020 e il 31 dicembre 2021.

Art. 11 Gestione da parte dei Cantoni e lotta agli abusi

¹ La Confederazione partecipa ai costi e alle perdite che un Cantone subisce a causa di provvedimenti da esso adottati per i casi di rigore concernenti le imprese soltanto se il Cantone:

- a. adotta misure adeguate per la gestione di mutui, garanzie o fideiussioni;
- b. dopo il verificarsi di perdite su mutui e fideiussioni adotta misure adeguate per poter recuperare l'importo di credito;
- c. lotta contro gli abusi mediante mezzi adeguati.

² I servizi federali competenti per gli aiuti finanziari settoriali COVID-19 nell'ambito della cultura, dello sport, dei trasporti pubblici o dei media sono tenuti a fornire ai servizi competenti dei Cantoni, alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e al Controllo federale delle finanze i dati personali e le informazioni di cui questi ultimi necessitano per l'adempimento dei loro compiti.

Sezione 4: Procedura e competenze

Art. 12 Procedura

¹ La procedura relativa alla concessione di provvedimenti per i casi di rigore per i quali i Cantoni chiedono la partecipazione della Confederazione è retta dal diritto cantonale.

² I Cantoni esaminano le richieste nel singolo caso.

³ Per l'esame i Cantoni possono ricorrere a terzi.

Art. 13 Competenza cantonale

¹ La competenza per la procedura spetta al Cantone nel quale l'impresa aveva la propria sede il 1° ottobre 2020.

² In caso di trasferimento della sede dell'impresa in un altro Cantone nel periodo di validità delle fidejussioni o nell'arco della durata dei mutui rimborsabili, la competenza cantonale rimane invariata.

Sezione 5: Contributi della Confederazione e rapporti presentati dai Cantoni

Art. 14 Entità della partecipazione della Confederazione

La Confederazione partecipa ai costi e alle perdite che un Cantone subisce a causa dei provvedimenti da esso adottati per i casi di rigore concernenti le imprese nei limiti del credito d'impegno stanziato dall'Assemblea federale.

Art. 15 Ripartizione fra i Cantoni

¹ Il contributo della Confederazione è ripartito fra i Cantoni in ragione di due terzi in funzione del PIL cantonale del 2016 e di un terzo in funzione della popolazione residente nel 2019. La ripartizione percentuale fra i Cantoni è riportata nell'allegato.

² Entro il 30 giugno 2021, i Cantoni comunicano al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) se e in quale misura:

- a. il contributo della Confederazione loro assegnato non è stato utilizzato;
- b. necessitano di fondi supplementari.

³ Il DEFR assegna, in base alla ripartizione definita nel capoverso 1, i fondi di cui al capoverso 2 lettera a ai Cantoni che hanno comunicato la loro necessità secondo il capoverso 2 lettera b.

⁴ Può discostarsi dalla ripartizione di cui al capoverso 3 se in tal modo è possibile soddisfare meglio le necessità dei Cantoni.

Art. 16 Presentazione della regolamentazione cantonale e approvazione di massima da parte della Confederazione

¹ Il Cantone che chiede la partecipazione della Confederazione deve prima presentare, ma al più tardi entro il 30 settembre 2021, la propria regolamentazione con la conferma che questa è conforme alle disposizioni della presente ordinanza.

² La SECO verifica la regolamentazione cantonale e se del caso conferma che essa è conforme alle disposizioni della presente ordinanza. Il quadro finanziario della Confederazione secondo gli articoli 14 e 15 capoverso 1 è quindi considerato approvato.

Art. 17 Momento del pagamento, recupero dell'importo e rimborsi

¹ I Cantoni versano alle imprese l'importo totale garantito e fatturano retroattivamente questo importo alla Confederazione.

² I contributi della Confederazione sono pagati al Cantone:

- a. nel caso dei mutui rimborsabili: se non sono rimborsati o non sono rimborsati interamente dopo la scadenza del periodo di validità;
- b. nel caso delle fideiussioni: se sono escusse o nel caso delle garanzie se sono richieste;
- c. nel caso dei contributi non rimborsabili: nel 2021 e nel caso dei pagamenti residui nel 2022.

³ I ricavi derivanti dal recupero di mutui e fideiussioni, da cui sono dedotti i costi sostenuti per il recupero, sono ripartiti tra Confederazione e Cantoni in funzione della partecipazione ai costi prevista nella legge.

⁴ I rimborsi effettuati da imprese in seguito a indicazioni false e i rimborsi volontari di contributi non rimborsabili secondo l'articolo 6 lettera a numero 2 sono ripartiti tra Confederazione e Cantoni in funzione della partecipazione ai costi prevista nella legge.

Art. 18 Rapporti e fatturazione

¹ I rapporti dei Cantoni concernenti i provvedimenti di sostegno concessi o garantiti devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- a. numero IDI e nome delle imprese che beneficiano di un sostegno;
- b. importo e forma dell'aiuto per singola impresa;
- c. conferma dell'esame del singolo caso e del rispetto dei requisiti che danno diritto al sostegno conformemente alla presente ordinanza;
- d. rapporto sullo stato dei mutui rimborsabili, delle fideiussioni e delle garanzie esigibili pendenti;
- e. rapporto sulle misure per la lotta agli abusi.

² I rapporti sono presentati mediante una soluzione informatica fornita dalla SECO. Nel 2021 i rapporti sono presentati mensilmente, dal 2022 semestralmente.

³ I Cantoni inoltrano alla SECO le fatture di cui all'articolo 17 capoverso 1 per un periodo complessivo di un anno. Per i contributi non rimborsabili il Cantone può inoltrare le fatture alla Confederazione semestralmente.

⁴ Il DEFR può stabilire ulteriori dettagli.

Art. 19 Riduzione a posteriori e domanda di restituzione

¹ Il quadro finanziario secondo l'articolo 15 può essere ridotto a posteriori se il Cantone non rispetta i requisiti della presente ordinanza.

² La Confederazione può chiedere la restituzione dei pagamenti versati a un Cantone se in un secondo momento risulta che i requisiti della presente ordinanza non sono stati rispettati.

Sezione 6:

Procedura concordataria, perdita di capitale ed eccedenza dei debiti

Art. 20 Procedura concordataria in caso di provvedimenti per i casi di rigore

¹ In deroga agli articoli 293 lettera a e 293a della legge federale dell'11 aprile 1889² sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), il giudice del concordato concede a un'impresa, su istanza di quest'ultima, la moratoria concordataria provvisoria, se tale impresa rende verosimile che:

- a. adempie i requisiti delle imprese di cui alla sezione 2; e
- b. ha già richiesto provvedimenti per i casi di rigore o li richiederà quanto prima.

² Nei casi di cui al capoverso 1 si applica quanto segue:

- a. in deroga all'articolo 293b LEF, il giudice del concordato di regola rinuncia alla designazione di un commissario provvisorio; nella misura in cui le circostanze lo richiedono, il giudice del concordato designa un commissario provvisorio su istanza dell'impresa o d'ufficio;
- b. il giudice del concordato non riscuote emolumenti per le sue decisioni.

Art. 21 Perdita di capitale ed eccedenza dei debiti

Ai fini del calcolo della copertura del capitale e delle riserve secondo l'articolo 725 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO)³ e del calcolo dell'eccedenza di debiti secondo l'articolo 725 capoverso 2 CO, non sono considerati capitale di terzi:

- a. i mutui che il Cantone concede come provvedimento per i casi di rigore in conformità alla presente ordinanza;

² RS 281.1

³ RS 220

- b. i crediti che il Cantone garantisce mediante fideiussione o garanzia come provvedimento per i casi di rigore in conformità alla presente ordinanza.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 22 Esecuzione

Per quanto concerne la Confederazione l'esecuzione della presente ordinanza è di competenza della SECO.

Art. 23 Entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2020.

² Fatto salvo il capoverso 3, la presente ordinanza ha effetto sino al 31 dicembre 2021.

³ Fatto salvo il capoverso 4, l'articolo 21 ha effetto sino al 31 dicembre 2031.

⁴ Il capoverso 3 entra in vigore se entra in vigore la modifica della legge COVID-19 del 25 settembre 2020 che proroga la durata di validità del suo articolo 9 lettera c sino al 31 dicembre 2031.

Allegato
(art. 15 cpv. 1)

Quota percentuale sull'importo massimo della Confederazione per Cantone

Chiave di ripartizione secondo l'articolo 15

N.	Cantone	Quota in %
1	ZH	19,99 %
2	BE	11,88 %
3	LU	4,29 %
4	UR	0,33 %
5	SZ	1,56 %
6	OW	0,40 %
7	NW	0,46 %
8	GL	0,43 %
9	ZG	2,40 %
10	FR	3,09 %
11	SO	2,83 %
12	BS	4,18 %
13	BL	3,10 %
14	SH	1,02 %
15	AR	0,53 %
16	AI	0,16 %
17	SG	5,65 %
18	GR	2,20 %
19	AG	6,77 %
20	TG	2,73 %
21	TI	4,32 %
22	VD	8,79 %
23	VS	3,15 %
24	NE	2,22 %
25	GE	6,79 %
26	JU	0,74 %
Totale		100,00 %

